

COMUNE DI VEROLI  
Veroli, 26/5/2006

COMUNICATO STAMPA

Con cortese preghiera di pubblicazione e diffusione

Oggetto: Imposta comunale sugli immobili (Ici).

1-30 giugno 2006: questo il termine per il versamento della prima rata dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata dovrà essere versata dal 1 al 20 dicembre 2006, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. L'obbligo di saldo non sussiste per coloro che, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, effettueranno il versamento dell'imposta in unica soluzione nel mese di giugno.

L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento sul C/C postale n. 147033 intestato a: Servizio Riscossione Tributi I.C.I.-Concessionario Banca di Roma S.p.A. - Frosinone Via Ponte della Fontana snc. I bollettini di conto corrente postale con la suddetta intestazione sono stati recapitati in coincidenza della scadenza della rata in acconto, direttamente al domicilio del contribuente.

In ogni altro caso, sarà comunque possibile ritirare i bollettini intestati presso l'Ufficio Tributi del Comune di Veroli.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%.

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. Sono soggetti all'imposta il proprietario degli immobili di cui al precedente punto, oppure il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi.

L'imposta, per l'anno in corso, per gli immobili siti nel territorio di questo comune, è determinata applicando al valore degli immobili stessi le aliquote secondo il prospetto che segue. Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si applica un'aliquota pari al 5,5 per mille; per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, l'aliquota è del 6,5 per mille; per le aree fabbricabili, l'aliquota è del 4 per mille. Per l'anno 2006, i valori imponibili in relazione alle varie tipologie di aree fabbricabili del Piano Regolatore Generale, sono graduati a seconda che sia intervenuta la sola approvazione del PRG o la concessione di edificabilità. I proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oppure volti alla realizzazioni di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, pagheranno l'imposta secondo un'aliquota del 4 per mille. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Al fine di usufruire dell'aliquota ridotta occorre presentare una copia della denuncia inizio attività, o una del permesso di costruire rilasciato dal competente settore comunale.

Per il corrente anno, le riduzioni o le detrazioni d'imposta sono determinate sia in virtù delle correnti disposizioni di legge, sia per effetto delle modifiche intervenute con la deliberazione di consiglio comunale del 21/12/2004.

È fissata a 103,29 euro la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

È di 200 euro la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, del soggetto disabile al 100%. La condizione di disabile al 100% deve essere dimostrata e comunicata con idonea certificazione della A.S.L. da

produrre unitamente al versamento in acconto dell'anno di riferimento. La detrazione spetta solo se il reddito complessivo del nucleo familiare risultante dal modello 730 o modello unico o in presenza dei soli redditi di lavoro dipendente dai modelli CUD non superi 15.000 euro. Detrazione di 200 euro anche per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto nel cui nucleo familiare vi sia un disabile al 100%, in linea retta discendente di primo grado (figlio/a). La detta detrazione spetta solo se il reddito complessivo del nucleo familiare risultante dal modello 730 o modello unico o in presenza dei soli redditi di lavoro dipendente dai modelli CUD non superi i 15.000 euro. Anche in questo caso, la condizione di disabile al 100% deve essere dimostrata e comunicata con idonea certificazione della A.S.L. È di 258,23 euro, invece, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le giovani coppie per il primo anno di matrimonio qualora le stesse si trovino in condizioni di disagio economico sociale comprovato dal modello 730 o modello unico, o in presenza dei soli redditi di lavoro dipendente dai modelli CUD, per un reddito complessivo non superiore ai 10.000 euro.

Per ogni altra informazione, è possibile rivolgersi all'ufficio tributi del Comune (piazza Mazzoli, 1; 0775885256).

Cordiali saluti.

--

COMUNE DI VEROLI  
piazza Mazzoli - Veroli (FR)  
tel. 0775/88521  
fax. 0775/230914  
[www.comune.veroli.fr.it](http://www.comune.veroli.fr.it)